



m_ante.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO_0031925_14_03_2022

COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Prot. n. 1474/2608

San Benigno C.se, 10.03.2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 ROMA

PEC: cress@pec.minambiente.it

alla c.a. della dott.ssa Silvia TERZOLI

Oggetto: (ID_VIP: 7380) Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,77 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lombardore (TO) e San Benigno Canavese (TO).

Proponente: Ecopiedmont1 S.r.l.

Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.

Contributo tecnico-istruttorio e osservazioni sul progetto.

Si riscontra la Vs. comunicazione prot. n. 0016219 del 10/02/2022 con quanto di seguito evidenziato dall'esame dei documenti disponibili sul sito del Ministero della Transizione Ecologica relativamente al progetto in oggetto.

1. Dal P.R.G.C. l'area ricade:

- a) prevalentemente in zona di "Habitat umano – apparato agricolo E1" per la quale risulta operante quanto disposto dal Titolo III Capo VIII delle N.d.A. del PRGC ed in particolare si rileva una compatibilità urbanistica con l'art. 50 p.to 16 delle citate norme;
- b) in via residuale in zona di "Habitat naturale E4" per la quale nulla risulta in relazione a quanto in progetto nel disposto normativo del Titolo III Capo IX delle N.d.A. del PRGC.

L'intera zona risulta inoltre perimetrata come area agricola suscettibile di insediamento di strutture ricettive per il tempo libero in Vauda per la quale nulla risulta in relazione a quanto in progetto nel disposto normativo del Titolo III Capo X delle N.d.A. del PRGC.

La classificazione cartografica del PRGC non trova però completo riscontro sulle cartografie di livello superiore e in loco, infatti:

- a) la carta degli ecosistemi inserisce l'area come "1.1 – monoculture intensive
- b) la carta dell'uso del suolo e della vegetazione identifica l'area come "seminativo"
- c) al p.to 3.2.2 dello Studio di Impatto Ambientale: la carta del PTR individua l'area al di fuori dei territori coperti da foreste e boschi. Viene fatta un'analisi dell'interferenza dell'impianto su San Benigno C.se concludendo che "... i siti ove verranno realizzati gli impianti comprendono esclusivamente aree adibite attualmente ad uso agricolo; è esclusa pertanto qualunque tipo di interferenza con le aree boscate esistenti, che rimarranno localizzate esclusivamente al di fuori dei perimetri d'intervento."
- d) la vista aerea (fonte: google maps) individua un'area libera in cui le piante sono da contorno.



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



La Città Metropolitana di Torino nella Determinazione Dirigenziale n. 4149 del 15/10/2020 nella quale, precedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, disponeva l'assoggettamento del progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale aveva indicato che dalla consultazione del geoportale ARPA tali terreni risultavano privi di boschi già nelle ortofotocarte relative agli anni 1997-1998.

2. Le opere a verde di mitigazione, così come rappresentate nella relazione e negli elaborati grafici relativi, paiono, nel complesso, soddisfare **quanto richiesto dall'art. 50 p.to 16 delle N.d.A. del PRGC con la seguente condizione:**

- nei confronti della Cascina Raviccia, per la quale in progetto è prevista la realizzazione della fascia arbustiva costeggiante la viabilità – Tav. 04_T07a – con specie arboree a sesto d'impianto variabile da 1 a 2 m per una profondità di m 4,00 per altezza all'impianto variabile da 1 a 2 m come da Relazione sulle opere a verde (altezza max fino a 4 m come da tav. 04_T07b), si **richiede che a completamento della mitigazione dell'impatto visivo dalla cascina, che attualmente affaccia verso un prato, venga previsto il posizionamento di un filare alberato a schermatura come identificato dalla sigla FAC sulla Tavola 04_T07a, nel rispetto dell'arretramento dalla viabilità. Si ritiene che il filare alberato sia utile anche per la mitigazione del rumore in fase di esercizio.** Infatti, anche se le verifiche riportate nella Relazione Previsione di Impatto Acustico dimostrano che l'impianto rimane sempre nel limite di emissione di 55 dbA, come ricettore R02, analizzando le tabelle riportate, la Cascina Raviccia è quello con l'incremento maggiore di rumore. Ciò è dovuto al fatto che tutti gli altri recettori sono vicini alla strada provinciale (ex SS 460) mentre R02 è attualmente in aperta campagna.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione delle recinzioni, realizzate in paletti e rete metallica, poste rialzate di 20 cm dal terreno al fine di consentire il passaggio della fauna selvatica minore.

3. La titolarità all'intervento è prevista dall'art. 48 delle N.d.A. così come richiamato dal p.to 16 dell'art. 50 Art. 48 – **REQUISITI DI TITOLARITÀ AGLI INTERVENTI.**

1. Per il conseguimento delle finalità del PR-VG nel territorio extraurbano, il permesso di costruzione per gli interventi ammessi può essere conseguita dai seguenti soggetti:

s.1. – soggetti di qualunque categoria purché in possesso dei requisiti di legge per essere titolari del permesso di costruzione;

Gli elaborati riportano tutti anche i nominativi dei proprietari per cui si ritiene, anche se non presentati, che il proponente disponga della disponibilità delle aree. **Si richiede di approfondire tale aspetto in quanto la titolarità dell'area è condizione necessaria per ogni aspetto urbanistico-edilizio.**

4. Nella relazione denominata "Piano di dismissione" si rilevano le seguenti criticità:

- relativamente alle siepi di mitigazione ambientale è previsto lo smaltimento salvo la possibilità di una ri-piantumazione ove possibile. Nello Studio di Impatto Ambientale al p.to 4.3.3 viene invece indicato che *"I cespugli e gli esemplari arborei rimarranno in sito, a potenziare la rete ecologica"*
- nel piano finanziario sono contabilizzati gli importi dell'investimento, ma nell'elenco delle voci non viene indicato il costo delle opere di dismissione che, a parere dell'ufficio, dovrebbe far parte del totale dell'investimento. Inoltre, se non diversamente o obbligatoriamente richiesto, **si ritiene debba essere quantificato il costo di dismissione e presentata adeguata polizza fideiussoria a garanzia dello smantellamento dell'opera e della riconversione culturale.**



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



5. Dovrà essere chiarito, in quanto non riscontrato con chiarezza dai documenti, la modalità di realizzazione dell'ancoraggio al terreno dei pali "battuti" a sostegno dei pannelli solari a rotazione.
6. Si segnala che n. 4 terreni interessati dalla servitù di elettrodotto interrato a favore di e-distribuzione così come identificati dal piano particellare risultano essere di proprietà private esterne ai proprietari dei terreni su cui insiste l'impianto.
7. Si segnala che non risulta sul territorio di San Benigno C.se un impianto come indicato (circa 2 ettari) al p.to 6.11 dello Studio di Impatto Ambientale. **Dall'esame della planimetria di riferimento si rileva che l'impianto individuato è quello esistente nella zona industriale del Comune di Lombardore**
8. In relazione ai vincoli presenti sull'area si evidenzia:
 - a) l'area è in classe 3 relativamente alla capacità d'uso del suolo;
 - b) nelle varie relazioni e nello Studio di Impatto Ambientale non risulta interferenza con la Riserva Naturale Orientata della Vauda;
 - c) l'area è esterna a tutte le fasce del PAI e alle zone boscate;
 - d) **è presente il vincolo idrogeologico ex RD 3267 del 1923 e della L.R. n. 45/85 smi. Ai sensi della Circolare n. 3/AMB del 31/8/2018 la competenza al rilascio dell'autorizzazione è posta in carico alla Regione Piemonte;**
 - e) **non si rilevano valutazioni in relazione alla eventuale fascia di rispetto della S.S. n. 460;**
 - f) **risulta necessario approfondire l'interferenza con la zona classificata IIIa della Carta di Sintesi del PRGC per parte, anche se marginale, della particella 22 di cui non si è rilevato riscontro dalla relazione geologica allegata.**

Nella tabella presente nello Studio di Impatto Ambientale si evince una sostanziale coerenza diretta del progetto attribuendo solo una coerenza condizionata per la presenza del vincolo idrogeologico per il quale è necessaria apposita autorizzazione come sopra riportato.

9. **Nella relazione urbanistica risulta totalmente errato l'estratto normativo dell'art. 50 p.to 16 delle N.d.A. del PRGC.** Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa specifica:

ART. 50

.... omissis

16. OPERE DI URBANIZZAZIONE (destinazioni f1, f2, f3)

a) densità fondiaria: -

b) rapporto di copertura: -

c) limitazioni:

d) titolarità i soggetti in s6 del precedente art. 48.

i soggetti in s1 possono realizzare nel territorio extraurbano gli impianti fotovoltaici. È fatto obbligo di mitigare l'impatto ambientale derivante dal posizionamento degli stessi, previo la realizzazione di recinzioni in siepi e/o filari alberati, nel rispetto delle disposizioni contenute al successivo art. 58 e dell'art. 52 del vigente regolamento edilizio

Nella relazione è presente una verifica della superficie coperta relativa a moduli fotovoltaici + cabine elettriche per un'incidenza pari al 36,65%. La norma comunale però non fissa dei parametri e difatti è inserita nel paragrafo delle opere di urbanizzazione.



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Nello Studio di Impatto Ambientale relativamente al consumo di suolo viene evidenziato che non c'è impermeabilizzazione permanente in quanto al termine della durata temporale dell'impianto, quantificata in circa 20-25 anni, si prevede la riconversione agricola dell'area.

Si rimanda a quanto indicato ai precedenti p.ti 1. e 2. in relazione alla compatibilità urbanistica.

10. Fatto salvo quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale e nel documento denominato "Sintesi non tecnica", relativamente ad una proposta da parte del proponente per la realizzazione di un impianto da 50 kW per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabili (C.E.R.), **si segnala che manca ancora una chiara condivisione fra proponente e Amministrazione Comunale delle opere di compensazione per le quali ci si riserva ulteriori valutazioni nelle successive fasi di approvazione del progetto**

Il parere tecnico comunale è pertanto condizionato all'adempimento e al rispetto delle condizioni indicate e illustrate nei precedenti punti della presente comunicazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

(Ing. Mauro Careggio)

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio